



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

Milano, data del protocollo

All.: 1

Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni della Città Metropolitana
di Milano

e p.c.

Al Sig. Questore di Milano

Al Sig. Comandante provinciale
dell'Arma dei Carabinieri di Milano

Al Sig. Comandante provinciale
della Guardia di Finanza di Milano

Al Sig. Comandante provinciale
dei Vigili del Fuoco di Milano

OGGETTO: Controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Con direttiva del 19 gennaio scorso, il Ministro dell'Interno, anche in considerazione della recente tragedia di *Crans - Montana*, ha inteso richiamare l'attenzione sul tema della sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo, fornendo al riguardo specifiche indicazioni ed orientamenti che si intende condividere con le SS.LL.

L'attuale sistema di "*safety*", infatti, fondato su regole e procedure molto rigorose, ha dimostrato nel tempo un'elevata affidabilità, costituendo un modello di riferimento riconosciuto anche in ambito internazionale.

Tuttavia, quanto verificatosi nel piccolo centro montano in Svizzera impone a tutte le componenti del suddetto sistema, in via precauzionale, di intensificare al massimo, soprattutto in ottica preventiva, l'attività di controllo sulle attività di intrattenimento, al fine di tutelare la pubblica incolumità sia dei lavoratori che degli avventori.

In tal senso, il Ministro dell'Interno ha sottolineato l'importanza e l'urgenza di intensificare i dispositivi di controllo sui locali di pubblico spettacolo e sui pubblici esercizi, con l'obiettivo di assicurare il pieno rispetto della normativa di settore e contrastare eventuali forme di esercizio abusivo.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

A tale riguardo, e per gli aspetti di diretta competenza delle SS.LL., giova evidenziare il ruolo essenziale svolto dalle Commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo previste dall'articolo 141-bis del Regio Decreto 6 novembre 1926, n. 1848, come modificato dall'art. 4 del DPR 311/2001, le cui funzioni possono essere svolte dai Comuni anche in forma associata.

Nel richiamare, al riguardo, la prefettizia del 10 settembre 2024, che si unisce in copia, si sottolinea, nell'ambito delle competenze attribuite alle citate Commissioni, la centralità delle verifiche periodiche volte ad accertare la perdurante e piena corrispondenza tra le condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo abilitativo e quelle di effettivo esercizio dell'attività, nonché la conformità dell'attività alle misure di prevenzione incendi, di gestione dell'esodo e dell'emergenza, la congruenza tra l'assetto strutturale dei locali, dei materiali e delle installazioni presenti, la capienza autorizzata e l'affollamento effettivo, nonché il rispetto delle disposizioni che disciplinano l'uso di fuochi d'artificio e di fiamme libere all'interno delle medesime.

Si richiama, pertanto, nuovamente l'attenzione in merito alla necessità, ove già non provveduto, di istituire tali essenziali organismi, singolarmente o in forma associata, così come disposto dalla normativa vigente.

Inoltre, ferme restando le specifiche disposizioni inerenti alle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, soggette alla disciplina di cui agli artt. 68 e 80 TULPS ed al rilascio di specifica autorizzazione previa verifica di agibilità, particolare attenzione dovrà essere assicurata sul possibile svolgimento di attività complementari o accessorie rispetto ai servizi propri di bar e ristoranti, per appurare se esse assumano carattere prevalente e si configurino, pertanto, quali pubblici intrattenimenti, come tali soggetti alle regole più stringenti sopra menzionate.

Al di fuori di tale ultima fattispecie, si rammenta che i profili di sicurezza all'interno di bar e ristoranti devono essere individuati e salvaguardati dal datore di lavoro nell'ambito degli obblighi connessi alla qualifica rivestita. Per quanto attiene nello specifico alla prevenzione antincendio, si rammenta come il datore di lavoro debba adottare apposite misure di sicurezza, in funzione non solo del numero di personale impiegato, ma anche in relazione al numero degli utenti e delle presenze effettive nei locali.

Nel far vivo affidamento sulla puntuale osservanza delle indicazioni sopra richiamate, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si ringrazia per il consueto spirito collaborativo.

IL PREFETTO
(Sgaraglia)



Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo

Milano, data protocollo

AI SIGG.RI SINDACI E COMMISSARI
dei Comuni dell'Area Metropolitana
MILANO

e, p.c.

QUESTURA DI MILANO
- Ufficio di Gabinetto
- Divisione P.A.S.

OGGETTO: Istituzione delle Commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Come è noto, l'art. 4 del DPR 28/5/2001, n. 311, che ha modificato gli artt. 141 e 142 del RD 6/5/1940, n. 635, ha previsto l'istituzione delle Commissioni comunali di vigilanza per la concessione dell'idoneità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e ha attribuito alle medesime la competenza su alcuni locali e impianti precedentemente spettante alla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

La richiamata normativa dispone che le funzioni delle Commissioni comunali di vigilanza possono essere svolte dai Comuni anche in forma associata e che, qualora non istituite, alle relative funzioni provveda la Commissione provinciale di vigilanza.

Al fine di disporre di un quadro aggiornato, si chiede cortesemente alle SS.LL. di voler comunicare se l'Amministrazione comunale di appartenenza abbia provveduto a istituire la Commissione comunale, singolarmente o in forma associata, così come disposto dalla normativa.

Nel caso in cui non si sia ancora provveduto, si richiama l'attenzione su tale importante adempimento e si assicura ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'istituzione del suddetto Organo comunale.

Si ringrazia e si rimane in attesa di riscontro.

IL PREFETTO
(Sgaraglia)

AC/fv

K